DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2013

recante concessione della deroga chiesta dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per l'Inghilterra, la Scozia e il Galles in applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2013) 9167]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2013/781/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [1], in particolare l'allegato III, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Se il quantitativo di effluente per ettaro che uno Stato membro intende applicare ogni anno non corrisponde a quelli indicati nella direttiva 91/676/CEE, allegato III, paragrafo 2, secondo comma, prima frase e alla lettera a) del medesimo comma, detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della medesima direttiva e deve essere giustificato in base a criteri oggettivi quali stagioni di crescita prolungate e colture con grado elevato di assorbimento di azoto.

(2) Il 29 maggio 2009 la Commissione ha adottato la decisione 2009/431/CE recante concessione della deroga chiesta dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per l'Inghilterra, la Scozia e il Galles in applicazione della direttiva 91/676/CErE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [2], al fine di consentire l'applicazione di un quantitativo di effluenti di allevamento fino ad un limite di 250 kg di azoto per ettaro l'anno, in determinate condizioni, nell'ambito dei programmi di azione in Inghilterra (regolamento n. 2349/2008), Scozia (regolamento n. 298/2008 come modificato) e Galles (regolamento n. 3143/2008); la decisione rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2012.

(3) La deroga concessa dalla decisione 2009/431/CE riguardava 433 aziende agricole nel 2010 (425 in Inghilterra, 6 in Scozia e 2 in Galles), 404 nel 2011 (396 in Inghilterra, 7 in Scozia e 1 in Galles), e 390 nel 2012 (385 in Inghilterra, 4 in Scozia e 1 in Galles). La deroga concessa dalla decisione 2009/431/CE negli anni 2009-2012 riguardava circa 110 000 capi di bestiame (corrispondenti allo 0,9 % del totale), 45 000 ettari di superficie prativa (corrispondenti allo 0,4 % del totale) e 5 000 ettari di seminativi (corrispondenti allo 0,1 % del totale) in Gran Bretagna.

(4) Il 20 dicembre 2012, il Regno Unito ha presentato alla Commissione una domanda di rinnovo della deroga ai sensi dell'allegato III, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE, alle medesime condizioni che figurano nella decisione 2009/431/CE.

(5) Il Regno Unito ha istituito programmi di azione per il periodo 2013-2016, in conformità all'articolo 5 della direttiva 91/676/CEE, mediante i seguenti regolamenti: *Nitrate Pollution Prevention Regulations* 2008 (*SI* 2008/2349) e i regolamenti modificativi *SI* 2009/3160, *SI* 2012/1849, *SI* 2013/1001 e *SI* 2013/2619 in Inghilterra; *Action Programme for Nitrate Vulnerable Zones Regulations* 2008 (*Scottish SI* 2008/298) e i regolamenti modificativi *Scottish SI* 2013/123 in Scozia; *Nitrate Pollution Prevention (Wales) Regulations* 2013 (*SI* 2013/2506 (W. 245)] in Galles.

(6) Le zone vulnerabili designate cui si applicano i programmi d'azione coprono, a norma del regolamento *SI* 2013/2619 per l'Inghilterra, dello *Scottish SI* n. 276 del 2002 e dello *Scottish SI* n. 546 del 2002 per la Scozia e del regolamento *SI* 2013/2506 (W. 245) per il Galles, il 58 % della superficie totale dell'Inghilterra, il 14 % della superficie totale della Scozia e il 2,3 % della superficie totale del Galles.

(7) I dati trasmessi in merito alla qualità delle acque indicano che in Inghilterra l'85 % delle acque sotterranee presenta una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e il 60 % presenta una concentrazione media inferiore a 25 mg/l. In Galles il 95 % delle acque sotterranee presenta una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l, e l'87 % presenta una concentrazione media inferiore a 25 mg/l. In Scozia oltre l'87 % delle acque sotterranee presenta una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e il 62 % presenta una concentrazione inferiore a 25 mg/l. Per quanto riguarda le acque superficiali in Inghilterra il 59 % dei siti di monitoraggio presentano una concentrazione media di nitrati inferiore a 25 mg/l e l'8 % una concentrazione media superiore a 50 mg/l. In Scozia e in Galles oltre il 95 % dei siti di monitoraggio presentano una concentrazione media di nitrato inferiore a 25 mg/l. In Scozia nessun sito di monitoraggio presenta una concentrazione di nitrato superiore a 50 mg/l e in Galles l'1 % dei siti di monitoraggio presenta una concentrazione superiore a 50 mg/l.

[1] GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
[2] GU L 141 del 6.6.2009, pag. 48.

(8) La Commissione, dopo aver valutato la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alla luce dell'esperienza acquisita con la deroga di cui alla decisione 2009/431/CE, ritiene che il quantitativo di effluente proposto dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di 250 kg di azoto per ettaro l'anno non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 91/676/CEE, a condizione che siano rigorosamente rispettate determinate condizioni.

(9) Dai documenti giustificativi trasmessi dal Regno Unito risulta che il quantitativo annuale di 250 kg per ettaro di azoto da effluente di allevamento proposto per le aziende agricole prative è giustificato in base a criteri oggettivi quali un forte grado di precipitazioni nette, la presenza di lunghe stagioni vegetative e l'elevata produttività delle superfici prative ad alto assorbimento di azoto.

(10) La decisione 2009/431/CE rimane in vigore fino al 31 dicembre 2012. Per consentire agli agricoltori interessati di continuare a fruire della deroga, è opportuno prorogare la validità di detta decisione.

(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito a norma dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La deroga concernente l'Inghilterra, la Scozia e il Galles chiesta dal Regno Unito con lettera del 20 dicembre 2012, intesa a consentire l'applicazione di un quantitativo di effluenti d'allevamento superiore a quello previsto all'allegato III, paragrafo 2, secondo comma, prima frase e alla lettera a), della direttiva 91/676/CEE, è concessa alle condizioni stabilite nella presente decisione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a) «azienda agricola a superficie prativa» un'azienda in cui l'80 % o più della superficie agricola disponibile per l'applicazione di effluente è costituita da prato;

b) «bestiame erbivoro» bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, cervidi, caprini ed equini;

c) «superficie prativa» una superficie a coltura prativa permanente o temporanea (intendendosi in quest'ultimo caso i prati avvicendati mantenuti per un periodo inferiore a quattro anni);

d) «parcella», un singolo terreno o un insieme di terreni, omogenei per quanto riguarda le colture, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione.

Articolo 3

Campo di applicazione

La presente decisione si applica su base individuale alle aziende agricole a superficie prativa alle condizioni stabilite agli articoli 4, 5 e 6.

Articolo 4

Applicazione e impegno annuali

1. Gli agricoltori che intendono beneficiare della deroga di cui alla presente decisione presentano ogni anno una domanda alle autorità competenti.

2. La domanda annuale di cui al paragrafo 1 è corredata di un impegno scritto a rispettare le condizioni stabilite agli articoli 5 e 6.

Articolo 5

Applicazione di effluente e di altri fertilizzanti

1. Il quantitativo di effluente prodotto da bestiame erbivoro applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa, compreso quello degli animali che pascolano su tali superfici, non supera un quantitativo corrispondente a 250 kg di azoto per ettaro l'anno, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 7.

2. L'apporto complessivo di azoto non supera il fabbisogno prevedibile di nutrienti della coltura considerata, e tiene conto dell'azoto rilasciato dal suolo e non supera il livello massimo di applicazione relativo all'azienda, stabilito nel programma d'azione per i nitrati.

3. Ogni azienda agricola redige un piano di fertilizzazione, specificando l'avvicendamento colturale sulla superficie agricola nonché le applicazioni previste di effluente e di altri fertilizzanti. Il piano è disponibile ogni anno presso l'azienda entro il 1º marzo. Il piano di fertilizzazione include almeno i dati seguenti:

a) il piano di rotazione delle colture, che deve specificare la superficie delle parcelle adibita alla praticoltura e delle parcelle coltivate con altre colture, nonché una mappa schematica dell'ubicazione delle singole parcelle;

b) il numero dei capi di bestiame e la descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio degli effluenti agricoli;

c) il calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente prodotti nell'azienda;

d) la quantità, il tipo e le caratteristiche dell'effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi;

e) il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture per ciascuna parcella;

f) i risultati di analisi del suolo, per verificarne la situazione sotto il profilo dell'azoto e del fosforo;

g) la natura del fertilizzante da utilizzare;

h) il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da effluente su ciascuna parcella;

i) il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici e di altro tipo su ciascuna parcella.

I piani sono aggiornati entro sette giorni dall'introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole al fine di garantire la corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate.

4. Ogni agricoltore tiene un registro delle applicazioni di fertilizzanti, in cui vengono riportate anche informazioni sulla gestione degli apporti di azoto e fosforo; tale registro è presentato alle autorità competenti ogni anno civile.

5. Per ogni azienda a superficie prativa che beneficia di una deroga l'agricoltore accetta che la domanda di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il piano di fertilizzazione ed il registro delle applicazioni di fertilizzanti possano essere oggetto di controlli.

6. Analisi periodiche del contenuto di azoto e fosforo nel suolo sono effettuate da ogni agricoltore che beneficia di una deroga, al fine di garantire una fertilizzazione accurata.

Per ogni area dell'azienda omogenea sotto il profilo pedologico e della rotazione delle colture, occorre effettuare analisi e campionamenti almeno una volta ogni quattro anni.

È necessario eseguire almeno un'analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.

Un'analisi dei risultati relativi alla presenza di azoto e fosforo nel suolo è messa a disposizione dell'azienda ammessa a beneficiare di una deroga.

7. È vietato applicare effluente di allevamento nel periodo autunnale prima della semina dei prati.

Articolo 6

Gestione dei terreni

1. Una quota pari ad almeno l'80 % della superficie aziendale cui è applicabile l'effluente agricolo deve essere adibita alla praticoltura.

2. Gli agricoltori che beneficiano di una deroga individuale sono tenuti a rispettare le disposizioni che seguono:

a) le superfici prative temporanee su suoli sabbiosi sono arate in primavera;

b) indifferentemente dal tipo di suolo, l'aratura delle superfici prative è immediatamente seguita da una coltura con elevato fabbisogno di azoto;

c) ai fini dell'avvicendamento colturale non si possono coltivare leguminose o altre colture che fissino l'azoto atmosferico.

3. La lettera c) del paragrafo 2 non si applica tuttavia al trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 % e alle altre leguminose intercalate da aree erbose.

Articolo 7

Monitoraggio

1. Le autorità competenti garantiscono che le mappe che indicano per ciascuna contea le percentuali di aziende agricole a superficie prativa, di bestiame e di superficie agricola oggetto della deroga individuale, nonché le mappe sull'utilizzo locale del terreno, siano stilate e aggiornate ogni anno.

2. Il monitoraggio è effettuato sul suolo, nonché sulle acque superficiali e sotterranee, al fine di fornire dati sulla concentrazione di azoto e fosforo nelle acque contenute nel suolo, sull'azoto minerale nel profilo del suolo e sulle concentrazioni di nitrato nelle acque sotterranee e superficiali, sia in regime di deroga sia in regime normale. Il monitoraggio è effettuato a livello di azienda agricola e nell'ambito di controllo dei bacini di drenaggio agricoli. I siti monitorati comprendono i principali tipi di suoli, pratiche di fertilizzazione e colture.

3. Il monitoraggio delle acque è intensificato nei distretti agricoli situati in prossimità dei corpi idrici più vulnerabili.

4. Nelle aziende che beneficiano di una deroga individuale si realizzano indagini sull'uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole. Le informazioni e i dati raccolti dalle analisi dei nutrienti di cui all'articolo 5, paragrafo 6, e dal monitoraggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, l'entità delle perdite di nitrato e di fosforo dalle aziende agricole che beneficiano di una deroga.

Articolo 8

Controlli

1. Le autorità competenti provvedono affinché tutte le domande di deroga siano oggetto di un controllo amministrativo. Qualora dal controllo risulti che le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 non sono rispettate, il richiedente ne è informato. In tale caso, la domanda si considera respinta.

2. Occorre predisporre un programma di ispezioni in loco basato sull'analisi dei rischi, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull'esito dei controlli casuali previsti dalla normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE. Le ispezioni in loco intese ad accertare il rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 5 e 6 della presente decisione interessano almeno il 5 % delle aziende agricole cui è stata accordata una deroga individuale. Qualora la verifica evidenzi un mancato rispetto, il richiedente ne è informato. In tale caso, la domanda di deroga per l'anno successivo si considera respinta.

3. Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto della deroga concessa a norma della presente decisione.

Articolo 9

Trasmissione delle informazioni

Ogni anno, entro giugno, le autorità competenti presentano una relazione contenente le informazioni seguenti:

a) le mappe con l'indicazione delle percentuali di aziende agricole, di bestiame e di superficie agricola oggetto di una deroga individuale per ciascuna contea, nonché le mappe sull'utilizzo locale del terreno, di cui all'articolo 7, paragrafo 1;

b) i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati, comprese le informazioni relative all'evoluzione della qualità delle acque, sia in regime di deroga sia in regime normale, nonché l'impatto della deroga sulla qualità delle acque, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2;

c) i risultati del monitoraggio del suolo per quanto riguarda le concentrazioni di azoto e di fosforo nelle acque presenti nel suolo e dell'azoto minerale nel profilo del suolo, sia in regime di deroga sia in regime normale, di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

d) sintesi e valutazione dei dati ottenuti dal monitoraggio intensificato dell'acqua di cui all'articolo 7, paragrafo 3;

e) i risultati delle indagini sull'utilizzo locale del terreno, la rotazione delle colture e le pratiche agricole di cui all'articolo 7, paragrafo 4;

f) i risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi all'entità delle perdite di nitrato e fosforo dalle aziende che beneficiano di una deroga individuale di cui all'articolo 7, paragrafo 4;

g) la valutazione dell'attuazione del regime di deroga, sulla base di controlli presso l'azienda agricola e di informazioni sulle aziende agricole non inadempienti, nonché dei controlli amministrativi e delle ispezioni in loco, di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2.

Articolo 10

Applicazione

La presente decisione si applica nell'ambito dei regolamenti intesi a definire le zone vulnerabili in Inghilterra (*SI* 2013/2619), Scozia (*Scottish SI* n. 276 del 2002 e *Scottish SI* n. 546 del 2002) e Galles [(*SI* 2013/2506 (W. 245)] e nel contesto dei regolamenti relativi all'applicazione del programma d'azione in Inghilterra (*SI* 2008/2349 e regolamenti modificativi *SI* 2009/3160, *SI* 2012/1849, *SI* 2013/1001 e *SI* 2013/2619), Scozia (*Scottish SI* 2008/298 e regolamenti modificativi *Scottish SI* 2013/123) e Galles [*SI* 2013/2506 (W. 245)].

La presente decisione scade il 31 dicembre 2016.

Articolo 11

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione